



**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL
DOTTORATO DI RICERCA IN
ARCHITETTURA E BENI CULTURALI**
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”

**PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le attività didattiche e scientifiche del Corso di Dottorato di Ricerca in Architettura e Beni Culturali, istituito presso l'Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.
2. Il Regolamento è adottato in conformità alla normativa vigente in materia di Dottorato di ricerca, al Regolamento di Ateneo di disciplina del Dottorato di Ricerca e alle disposizioni ministeriali applicabili, con particolare riferimento al D.M. 14 dicembre 2021, n. 226.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento di Ateneo e nelle ulteriori norme legislative e regolamentari vigenti.

Art. 2

Inquadramento del Corso e Scuola di afferenza

1. Il Corso di Dottorato di Ricerca in Architettura e Beni Culturali afferisce alla Scuola di Dottorato in Scienze Umane e Sociali dell'Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.
2. Il Corso ha durata triennale prevede un unico percorso formativo, eventualmente articolato in linee di ricerca coerenti con gli obiettivi scientifici e formativi del Corso, così come deliberate dal Collegio dei Docenti in sede di accreditamento e rinnovo.
3. La sede amministrativa del Corso è individuata secondo quanto stabilito nei documenti ufficiali di accreditamento, ossia il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale “Luigi Vanvitelli”, sito in Via S. Lorenzo, 31, 81031 Aversa CE (t. 081 5010700 f. 081 5010704 dip.architettura@unicampania.it · dip.architettura@pec.unicampania.it).

Art. 3

Finalità e obiettivi formativi

1. Il Corso di Dottorato di Ricerca in Architettura e Beni Culturali ha l'obiettivo di fornire una formazione di terzo livello altamente qualificata, finalizzata alla preparazione di studiosi ed esperti in grado di svolgere attività di ricerca avanzata, teorica e applicata, nei settori dell'architettura, dei beni culturali e del patrimonio naturale e costruito.
2. Il Corso mira alla formazione di figure di elevata qualificazione scientifica nei campi:
 - della scienza e tecnica delle costruzioni;
 - della progettazione architettonica, urbana e tecnologica;
 - del disegno, della rappresentazione e della comunicazione dell'architettura;
 - della storia dell'architettura, del restauro e della tutela del patrimonio;
 - della pianificazione territoriale, urbanistica e infrastrutturale;
 - dell'estimo, della valutazione e delle discipline economico-gestionali;
 - della fisica tecnica ambientale e dell'ingegneria energetica;
 - del diritto amministrativo applicato al governo del territorio e dei beni culturali;
 - dell'archeologia e della storia dell'arte.
3. Il Corso persegue altresì l'obiettivo di formare studiosi in grado di operare nel contesto nazionale e internazionale, capaci di dialogare con le amministrazioni pubbliche, le istituzioni culturali e le

imprese, anche ai fini del trasferimento tecnologico, dell'innovazione e della valorizzazione del patrimonio.

Art. 4

Ambiti scientifici e Settori Scientifico-Disciplinari

1. Il Corso si caratterizza per un approccio interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare.
2. I Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento comprendono, in particolare, quelli afferenti alle aree:

- CEAR-06/A
- CEAR-07/A
- CEAR-08/C
- CEAR-09/A
- CEAR-09/C
- CEAR-10/A
- CEAR-11/A
- CEAR-11/B
- CEAR-12/A
- CEAR-12/B
- CEAR-03/C
- IIND-07/B
- GIUR-06/A
- ARCH-01/E
- ARCH-01/F
- ARTE-01/C
- IMAT-01/A

come indicati nella proposta di accreditamento del Corso e nei documenti ufficiali approvati dagli organi competenti.

PARTE II ORGANIZZAZIONE DEL CORSO

Art. 5

Organi del Corso di Dottorato

1. Sono organi del Corso di Dottorato:
 - il Collegio dei Docenti;
 - il Coordinatore del Corso di Dottorato.
2. Le competenze, le modalità di nomina e il funzionamento degli organi del Corso sono disciplinati dal Regolamento di Ateneo.

Art. 6

Collegio dei Docenti

1. Il Collegio dei Docenti è responsabile della progettazione, dell'organizzazione e della realizzazione del Corso di Dottorato.
2. Il Collegio:
 - definisce gli indirizzi scientifici e formativi del Corso;
 - approva il programma formativo annuale;
 - assegna i supervisori e gli eventuali co-supervisori;
 - valuta annualmente l'attività dei dottorandi;
 - delibera sull'ammissione agli anni successivi e all'esame finale;
 - vigila sul rispetto del presente Regolamento.

Art. 7

Coordinatore del Corso di Dottorato

3. Il Coordinatore del Corso di Dottorato è nominato secondo le modalità previste dal Regolamento di Ateneo.
4. Il Coordinatore:
 - rappresenta il Corso;
 - convoca e presiede il Collegio dei Docenti;
 - coordina le attività didattiche e scientifiche;
 - vigila sul corretto svolgimento delle attività dei dottorandi.

PARTE III ATTIVITÀ FORMATIVE E DI RICERCA

Art. 8

Struttura del percorso formative e piano delle attività

1. Il percorso formativo del Corso di Dottorato di Ricerca in Architettura e Beni Culturali è articolato su tre anni e comprende:
 - attività didattiche programmate;
 - attività didattiche integrative;
 - attività formative di ricerca.
2. Ciascun dottorando è tenuto a presentare un Piano Formativo comprensivo delle attività previste per l'intero triennio, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal Collegio dei Docenti.
3. Il Piano Formativo può essere aggiornato nel corso dell'anno, entro i limiti massimi di modifica stabiliti dall'Ateneo, previa autorizzazione del Coordinatore e del Collegio dei Docenti.

Art. 9

Offerta formativa e articolazione per anno

1. L'offerta formativa del Corso è strutturata in insegnamenti e attività coerenti con gli ambiti disciplinari dell'architettura, dell'ingegneria, dei beni culturali, della pianificazione, del restauro, delle discipline giuridiche e storico-artistiche.
2. L'offerta formativa è articolata per annualità secondo la seguente logica generale:
 - Primo anno: consolidamento delle basi teoriche, metodologiche e disciplinari nei campi dell'architettura, della progettazione, del disegno, della storia, del diritto e delle tecnologie;
 - Secondo anno: approfondimento specialistico nei settori della progettazione, della pianificazione, della scienza e tecnica delle costruzioni, del restauro, della fisica tecnica e dell'archeologia;
 - Terzo anno: attività avanzate di carattere specialistico, tematico e applicativo, strettamente connesse alla ricerca di dottorato e alla redazione della tesi finale.
3. Gli insegnamenti e le attività formative sono attribuiti a ciascun anno di corso secondo quanto deliberato dal Collegio dei Docenti e riportato nell'offerta formativa ufficiale del Corso.

Art. 10

Crediti formativi (CFU)

1. Il percorso formativo del Corso prevede l'acquisizione di crediti formativi universitari (CFU), distribuiti tra attività didattiche e attività di ricerca.
2. I limiti massimi indicativi di CFU per ciascun anno sono così articolati:
 - Primo anno:
 - attività didattiche programmate: fino a 40 CFU;
 - attività didattiche integrative: fino a 20 CFU;
 - attività formative di ricerca: fino a 20 CFU;

- Secondo anno:
 - attività didattiche programmate: fino a 20 CFU;
 - attività didattiche integrative: fino a 30 CFU;
 - attività formative di ricerca: fino a 40 CFU;
 - Terzo anno:
 - attività didattiche programmate: fino a 10 CFU;
 - attività didattiche integrative: fino a 25 CFU;
 - attività formative di ricerca: fino a 50 CFU.
3. I CFU sono riconosciuti a seguito della frequenza e della verifica delle attività svolte, secondo le modalità stabilite dal Collegio dei Docenti.

Art. 10-bis

Attività didattiche programmate: insegnamenti, CFU e ore

1. Le attività didattiche programmate del Corso di Dottorato sono articolate in insegnamenti strutturati, distribuiti nel triennio, finalizzati a fornire ai dottorandi una solida base teorica, metodologica e applicativa nei principali ambiti disciplinari del Corso.
2. Le attività didattiche programmate previste sono le seguenti:
 - Primo anno
 - Diritto amministrativo
 - Disegno
 - Progettazione architettonica 1
 - Progettazione tecnologica dell'architettura
 - Storia dell'architettura
 - Museografia e allestimento
 - Secondo anno
 - Archeologia 2
 - Fisica tecnica
 - Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale
 - Progettazione architettonica 2
 - Restauro
 - Scienza delle costruzioni
 - Terzo anno
 - Acustica
 - Archeologia 3
 - Illuminotecnica
 - Infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo e valutazione
 - Progettazione architettonica 3
 - Rilievo
 - Storia dell'arte
 - Tecnica delle costruzioni
3. Per ciascun insegnamento sono definiti, nell'offerta formativa deliberata annualmente:
 - il numero di CFU attribuiti;
 - il monte ore complessivo;
 - l'anno di svolgimento;
 - le modalità di verifica dell'attività svolta.
4. L'elenco degli insegnamenti, i relativi CFU e le ore indicati nel presente articolo fanno riferimento all'offerta formativa deliberata per il ciclo di attivazione del Corso e possono essere aggiornati dal Collegio dei Docenti nel rispetto dei limiti complessivi di CFU stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 11

Obblighi di frequenza e validazione delle attività

1. Le attività didattiche programmate dal Corso sono obbligatorie.
2. I crediti relativi alle singole attività sono validabili esclusivamente al raggiungimento di almeno il 50% delle ore complessive previste.
3. Le assenze devono essere tempestivamente comunicate qualora si voglia essere giustificati.
4. Le attività didattiche che coincidano temporalmente con missioni di ricerca, periodi di ricerca o di formazione all'estero, nonché con periodi svolti in regime di co-tutela, purché preventivamente autorizzati dagli organi competenti, possono essere seguite in modalità telematica. Qualora la partecipazione online non risulti possibile, il dottorando può darne tempestiva comunicazione al Coordinatore del Corso, al fine di ottenere la relativa giustificazione.
5. Il riconoscimento delle ore di cui ai commi precedenti è subordinato alla corretta registrazione delle attività svolte sulla piattaforma Atena – South Engineering e alla relativa documentazione autorizzativa.

Art. 12

Registro attività

1. Tutte le attività formative e di ricerca devono essere registrate obbligatoriamente sulla piattaforma istituzionale Atena – South Engineering.
2. Il registro costituisce strumento ufficiale di monitoraggio della frequenza, della presenza e dell'avanzamento della ricerca ed è utilizzato ai fini della valutazione annuale.

Art. 13

Sedi di svolgimento dell'attività di ricerca, obbligo di presenza e riconoscimento delle attività esterne

1. L'attività di ricerca dei dottorandi del Corso di Dottorato in Architettura e Beni Culturali deve essere svolta in modo continuativo, sistematico e prevalentemente presso strutture istituzionali, al fine di garantire la piena integrazione nel contesto scientifico, didattico e di ricerca dell'Ateneo.
2. Costituiscono sedi ordinarie di svolgimento dell'attività di ricerca:
 - i Dipartimenti dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" coinvolti nel Corso di Dottorato;
 - i laboratori di ricerca, le aule studio, le biblioteche, gli archivi, i centri di documentazione e le altre strutture scientifiche e didattiche dell'Ateneo;
 - le strutture universitarie e interdipartimentali messe a disposizione dalla Scuola di Dottorato.
3. Possono altresì costituire sedi di svolgimento dell'attività di ricerca, previa autorizzazione del Coordinatore o del Collegio dei Docenti:
 - Università e Centri di ricerca nazionali e internazionali;
 - istituzioni culturali, museali, archivistiche e bibliotecarie;
 - amministrazioni pubbliche, soprintendenze, enti territoriali;
 - enti e soggetti convenzionati con l'Ateneo;purché le attività svolte siano coerenti con il progetto di ricerca del dottorando.
4. Non è consentito lo svolgimento ordinario dell'attività di ricerca presso il domicilio del dottorando. Eventuali attività svolte al di fuori delle sedi istituzionali devono avere carattere occasionale, motivato e autorizzato, e non possono costituire la modalità ordinaria di svolgimento del percorso di dottorato.
5. Il dottorando è tenuto a garantire una presenza continuativa e regolare, indicativamente pari a un massimo otto (8) ore giornaliere, presso le strutture di cui ai commi precedenti, salvo:
 - missioni di ricerca autorizzate;
 - periodi di ricerca o formazione svolti presso altre sedi nazionali o internazionali;
 - periodi di co-tutela;

- attività esterne riconosciute e autorizzate dal Corso.
6. La presenza del dottorando nelle strutture istituzionali costituisce parte integrante del percorso formativo ed è finalizzata non solo allo svolgimento della ricerca individuale, ma anche alla partecipazione attiva alla vita scientifica del Dipartimento e del Corso di Dottorato.

Art. 14

Periodi di ricerca all'estero e presso altre istituzioni

1. I periodi di ricerca e formazione svolti presso Università, Enti di ricerca, istituzioni culturali, amministrazioni pubbliche o altri soggetti qualificati, in Italia o all'estero, costituiscono parte integrante del percorso formativo del Corso di Dottorato e sono finalizzati all'approfondimento scientifico, metodologico e applicativo del progetto di ricerca del dottorando.
2. I periodi di ricerca all'estero devono avere una durata:
 - minima di tre (3) mesi;
 - massima di dodici (12) mesi, anche non continuativi, nell'arco dell'intero triennio del Corso di Dottorato.
3. I periodi svolti in regime di co-tutela internazionale possono avere una durata complessiva non superiore a diciotto (18) mesi, secondo quanto stabilito dalla convenzione di co-tutela approvata dagli organi competenti.
4. I periodi di cui ai commi precedenti devono essere preventivamente autorizzati dal Collegio dei Docenti, su proposta del dottorando, sentito il supervisore, e formalizzati secondo le modalità previste dall'Ateneo e dal Corso di Dottorato.
5. I periodi di ricerca all'estero devono essere conclusi entro il 31 ottobre del terzo anno del Corso di Dottorato, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività conclusive del percorso formativo, la redazione finale della tesi e le procedure di ammissione all'esame finale.
6. Durante i periodi di ricerca all'estero, presso altre istituzioni o in co-tutela, il dottorando è tenuto a svolgere attività coerenti con il proprio progetto di ricerca, mantenendo un rapporto continuativo con il supervisore e con il Coordinatore del Corso.
7. I periodi di ricerca all'estero, presso altre istituzioni o in co-tutela costituiscono elementi qualificanti del percorso formativo e incidono positivamente sulla valutazione annuale del dottorando e sull'ammissione alle fasi successive del Corso.

Art. 15

Co-tutela internazionale

1. I dottorandi possono svolgere il proprio percorso in regime di co-tutela con Università o istituzioni straniere, previa approvazione del Collegio dei Docenti.
2. La durata complessiva del periodo di co-tutela non può superare diciotto (18) mesi.
3. I periodi di co-tutela devono essere preventivamente comunicati al Coordinatore e formalizzati mediante apposita convenzione.

Art. 16

Fondi per l'attività di ricerca

1. A ciascun dottorando, con e senza borsa, sono assegnati fondi annuali per il sostegno all'attività di ricerca.
2. I fondi sono destinati esclusivamente al supporto delle attività formative e di ricerca e devono essere utilizzati nel rispetto delle disposizioni di Ateneo.

Art. 17

Modalità di utilizzo dei fondi per l'attività di ricerca

1. I fondi assegnati ai dottorandi possono essere utilizzati, previa autorizzazione, per le seguenti tipologie di spesa direttamente connesse alle attività di ricerca e formazione:
 - a) missioni di ricerca in Italia e all'estero, comprendenti spese di viaggio, vitto e alloggio, purché

strettamente correlate allo svolgimento di attività scientifiche, formative o di ricerca coerenti con il progetto di dottorato;

b) iscrizioni e quote di partecipazione a convegni, congressi, seminari, workshop, scuole estive, scuole di dottorato e corsi specialistici, nazionali e internazionali;

c) acquisto di materiali di consumo necessari allo svolgimento della ricerca, quali materiali di laboratorio, supporti tecnici, strumenti di documentazione e materiali funzionali alle attività scientifiche;

d) acquisto di beni e attrezzature funzionali alla ricerca (a titolo esemplificativo: hardware, software, strumenti informatici, apparecchiature tecniche, libri e materiali bibliografici), che, in quanto acquistati con fondi di Ateneo, rimangono di proprietà dell'Università al termine del ciclo di dottorato;

e) spese di pubblicazione scientifica, comprese le quote per la pubblicazione in riviste, volumi, atti di convegni e per l'open access, purché riferite a prodotti scientifici derivanti dall'attività di ricerca di dottorato;

f) attività formative specifiche e di alta formazione, quali corsi avanzati, corsi di lingua, corsi professionalizzanti o di perfezionamento, purché coerenti con il progetto di ricerca e con gli obiettivi formativi del Corso;

g) eventi scientifici (convegni, seminari, workshop, mostre, giornate di studio) nella cui ideazione, organizzazione o realizzazione il dottorando sia direttamente coinvolto, previa valutazione della coerenza scientifica da parte del Coordinatore.

2. L'utilizzo dei fondi è consentito esclusivamente per spese direttamente riconducibili all'attività di ricerca e formazione del dottorando; non sono ammesse spese di carattere personale o non pertinenti agli obiettivi scientifici del Corso di Dottorato.
3. Tutte le spese devono essere preventivamente autorizzate dal Coordinatore del Corso di Dottorato, sentito, ove necessario, il supervisore, e devono essere rendicontate secondo le procedure amministrative vigenti stabilite dall'Ateneo.
4. Il mancato rispetto delle procedure di autorizzazione e rendicontazione può comportare:
 - la non ammissibilità della spesa;
 - la mancata liquidazione o il mancato rimborso degli importi sostenuti;
 - eventuali ulteriori conseguenze previste dalla normativa di Ateneo.
5. I fondi assegnati al dottorando devono essere utilizzati nel corso del triennio di dottorato, nel rispetto delle scadenze temporali stabilite dall'Ateneo; eventuali fondi non utilizzati entro i termini previsti non sono cumulabili né trasferibili ad annualità successive, salvo diversa disposizione.
6. L'utilizzo dei fondi per l'attività di ricerca costituisce elemento rilevante ai fini della valutazione complessiva del percorso di dottorato, in quanto espressione della partecipazione attiva del dottorando alla vita scientifica nazionale e internazionale.

PARTE IV VALUTAZIONE, PROGRESSIONE E CONSEGUIMENTO DEL TITOLO

Art. 18

Supervisione scientifica e tutorato

1. A ciascun dottorando è assegnato, all'atto dell'ammissione o entro l'inizio delle attività, un supervisore, individuato dal Collegio dei Docenti in relazione alla coerenza scientifica con il progetto di ricerca.
2. Il supervisore:
 - guida il dottorando nello sviluppo del progetto di ricerca;
 - monitora con continuità l'avanzamento delle attività;
 - esprime un parere motivato in sede di valutazione annuale;
 - supporta il dottorando nelle attività di mobilità, pubblicazione e disseminazione scientifica.
3. Il Collegio dei Docenti può assegnare uno o più co-supervisori, anche appartenenti a Università o Enti di ricerca esterni, qualora la natura interdisciplinare della ricerca lo renda opportuno.

Art. 19

Valutazione annuale delle attività

1. Al termine di ciascun anno di corso, il dottorando è tenuto a presentare una relazione scritta dettagliata sulle attività formative e di ricerca svolte, corredata dalla documentazione richiesta e dalla registrazione delle attività sulla piattaforma Atena – South Engineering.
2. La relazione annuale deve dare conto in modo puntuale:
 - dello stato di avanzamento del progetto di ricerca;
 - delle attività formative svolte;
 - delle attività di ricerca individuali e collettive;
 - delle eventuali attività di mobilità, missioni, periodi all'estero o in co-tutela;
 - della produzione scientifica realizzata nel corso dell'anno.
3. Nell'ambito del percorso di dottorato, il dottorando è tenuto a svolgere un'attività di produzione scientifica continuativa, coerente con il progetto di ricerca e con gli obiettivi formativi del Corso.
4. Ai fini della valutazione annuale, è richiesto che il dottorando produca indicativamente almeno due (2) contributi scientifici per ciascun anno di corso, quali, a titolo esemplificativo:
 - articoli su riviste scientifiche nazionali o internazionali;
 - contributi in atti di convegni;
 - saggi in volumi collettanei;
 - altri prodotti scientifici riconosciuti dal Collegio dei Docenti.
5. I contributi scientifici di cui al comma 4 possono essere:
 - pubblicati;
 - accettati per la pubblicazione;
 - oppure formalmente sottomessi, purché adeguatamente documentati.
6. La valutazione annuale è effettuata dal Collegio dei Docenti sulla base:
 - della relazione del dottorando;
 - del parere motivato del supervisore;
 - della partecipazione alle attività formative;
 - dell'avanzamento del progetto di ricerca;
 - della qualità, coerenza e continuità della produzione scientifica;
 - dell'eventuale svolgimento di attività di mobilità, missioni o co-tutela.
7. In caso di produzione scientifica quantitativamente o qualitativamente non adeguata, il Collegio dei Docenti può:
 - ammettere il dottorando all'anno successivo con prescrizioni specifiche;
 - richiedere un piano di recupero della produzione scientifica;
 - ovvero adottare i provvedimenti previsti dalla normativa vigente.
8. A seguito della valutazione annuale, il Collegio dei Docenti delibera:
 - l'ammissione all'anno successivo;
 - l'ammissione con prescrizioni;
 - ovvero la non ammissione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
9. L'esito della valutazione annuale è comunicato formalmente al dottorando.

Art. 20

Ammissione all'esame finale

1. L'ammissione del dottorando all'esame finale costituisce l'esito conclusivo del percorso di formazione e di ricerca svolto nel triennio ed è subordinata alla verifica del pieno rispetto degli obblighi previsti dal presente Regolamento, dal Regolamento di Ateneo e dalla normativa vigente.
2. In particolare, l'ammissione all'esame finale è subordinata:
 - a) al completamento del percorso formativo, con riferimento alle attività didattiche, alle attività formative di ricerca e agli eventuali obblighi aggiuntivi stabiliti dal Collegio dei Docenti;

3. b) alla valutazione complessivamente positiva dell'attività di ricerca svolta nel corso dei tre anni, attestata attraverso le valutazioni annuali e la verifica del raggiungimento degli obiettivi scientifici del progetto di dottorato;
c) al parere favorevole del supervisore, che deve attestare l'adeguato livello di maturazione scientifica del dottorando, la qualità del lavoro svolto e l'idoneità della tesi alla discussione finale;
d) al rispetto di tutte le disposizioni del presente Regolamento, incluse quelle relative alla frequenza, alla presenza nelle strutture, alla produzione scientifica, ai periodi di mobilità e all'utilizzo dei fondi di ricerca.
4. Ai fini dell'ammissione all'esame finale, il dottorando è altresì tenuto a dimostrare:
 - la continuità e la coerenza della produzione scientifica sviluppata nel corso del triennio;
 - l'adeguato avanzamento e completamento del progetto di ricerca;
 - la capacità di collocare criticamente il proprio lavoro nel contesto del dibattito scientifico nazionale e internazionale.
5. Il Collegio dei Docenti, sulla base della documentazione presentata dal dottorando e del parere del supervisore, delibera formalmente l'ammissione all'esame finale, potendo eventualmente formulare prescrizioni o indicazioni integrative da recepire prima della discussione.
6. In caso di mancata ammissione, il Collegio dei Docenti ne dà comunicazione motivata al dottorando, indicando le ragioni del provvedimento e le eventuali possibilità previste dalla normativa vigente.

Art. 21

Tesi di dottorato

1. Il dottorando è tenuto a redigere una tesi di dottorato che costituisca un contributo originale alla conoscenza scientifica nei settori disciplinari di riferimento del Corso di Dottorato in Architettura e Beni Culturali.
2. La tesi deve essere il risultato di un'attività di ricerca autonoma, continuativa e scientificamente fondata, condotta sotto la guida del supervisore, e deve dimostrare:
 - la padronanza critica della letteratura scientifica di riferimento;
 - la capacità di definire e sviluppare una problematica di ricerca complessa;
 - l'uso consapevole di metodi, strumenti e fonti adeguati;
 - l'originalità dei risultati conseguiti.
3. La tesi di dottorato deve essere redatta secondo le modalità formali, le tempistiche e i requisiti stabiliti dall'Ateneo e dal Corso di Dottorato, nonché nel rispetto delle norme in materia di integrità scientifica e prevenzione del plagio.
4. La tesi può essere redatta in lingua italiana o in altra lingua ammessa dal Regolamento di Ateneo, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti, fermo restando l'obbligo di fornire adeguati strumenti di sintesi e comprensione del lavoro svolto.
5. Il supervisore esprime un giudizio motivato sulla tesi, attestando l'idoneità del lavoro alla presentazione e alla discussione pubblica.
6. La tesi deve essere depositata secondo le procedure previste dall'Ateneo, entro i termini stabiliti, al fine di consentire le verifiche amministrative, la valutazione da parte dei revisori e la successiva nomina della Commissione giudicatrice.

Art. 22

Proroga del termine per la presentazione della tesi finale

1. Al fine di consentire il completamento del lavoro di ricerca e della redazione della tesi di dottorato, il dottorando può richiedere una proroga del termine per la presentazione della tesi finale, secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo e dal presente Regolamento.
2. Le proroghe di cui al presente articolo sono non retribuite e non comportano l'estensione del periodo di corresponsione della borsa di dottorato, né il riconoscimento di ulteriori benefici economici.

3. La richiesta di proroga deve essere formalmente presentata dal dottorando, corredata dai propri dati anagrafici e dall'indicazione del periodo di proroga richiesto, entro i termini stabiliti annualmente dal Corso di Dottorato e comunicati agli interessati.
4. Le proroghe non retribuite possono essere concesse secondo le seguenti durate complessive:
 - quattro (4) mesi;
 - otto (8) mesi;
 - dodici (12) mesi.
5. La scelta della durata della proroga deve essere coerente con lo stato di avanzamento della ricerca e con le esigenze di completamento della tesi, ed è soggetta alla valutazione del Collegio dei Docenti.
6. Durante il periodo di proroga, il dottorando:
 - mantiene lo status di dottorando ai soli fini del completamento della tesi e dell'accesso alle procedure di valutazione finale;
 - non è tenuto allo svolgimento di ulteriori attività didattiche;
 - è tenuto a completare la redazione della tesi nel rispetto delle indicazioni fornite dal supervisore.
7. Al termine del periodo di proroga concesso, il dottorando è tenuto a presentare la tesi finale secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal Corso di Dottorato e dall'Ateneo.
8. Il mancato deposito della tesi entro il termine della proroga concessa comporta l'applicazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente.

Art. 23

Titolo di "Doctor Europaeus"

1. Il Corso di Dottorato in Architettura e Beni Culturali riconosce la possibilità di conseguire, in aggiunta al titolo di Dottore di Ricerca, il titolo di "Doctor Europaeus", nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni di Ateneo.
2. La richiesta di conseguimento del titolo di Doctor Europaeus deve essere formalmente presentata dal dottorando entro i termini stabiliti annualmente dal Corso di Dottorato e comunicati agli interessati.
3. Ai fini del conseguimento del titolo di Doctor Europaeus, il dottorando deve soddisfare congiuntamente i seguenti requisiti:
 - a) aver svolto un periodo di ricerca all'estero di durata minima pari a tre (3) mesi presso un'Università o un Ente di ricerca situato in un Paese appartenente all'Unione Europea;
 - b) aver discusso la tesi di dottorato in una lingua ufficiale dell'Unione Europea diversa dall'italiano;
 - c) aver rispettato tutte le ulteriori condizioni previste dalla normativa di Ateneo in materia.
4. Il periodo di ricerca all'estero utile ai fini del titolo di Doctor Europaeus deve essere debitamente documentato e coerente con il progetto di ricerca del dottorando.
5. La verifica del possesso dei requisiti per il conseguimento del titolo di Doctor Europaeus è effettuata dal Collegio dei Docenti nell'ambito delle procedure di ammissione all'esame finale.

Art. 24

Valutatori esterni della tesi di dottorato

1. Ai fini della valutazione della tesi di dottorato, il supervisore è tenuto a proporre al Collegio dei Docenti due valutatori esterni per ciascun dottorando.
2. Possono essere nominati valutatori esterni:
 - Professori di prima o seconda fascia;
 - ricercatori a tempo indeterminato o determinato;
in servizio presso Università italiane o straniere, purché in possesso dei requisiti di qualificazione scientifica (ASN) per il settore di appartenenza o requisiti equivalenti.
3. I valutatori esterni sono chiamati a esprimere un giudizio sintetico e motivato sulla tesi di dottorato, secondo le modalità e i tempi stabiliti dal Corso di Dottorato.

4. Il giudizio dei valutatori esterni costituisce elemento fondamentale ai fini dell'ammissione all'esame finale.

Art. 25

Commissione giudicatrice dell'esame finale

1. La Commissione giudicatrice dell'esame finale è nominata secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento di Ateneo.
2. Il supervisore è tenuto a proporre i componenti della Commissione giudicatrice, che deve essere composta da:
 - cinque (5) membri effettivi;
 - tre (3) membri supplenti.
3. I membri della Commissione devono essere Professori di prima o seconda fascia in servizio presso Università italiane o straniere, in possesso dei requisiti di qualificazione scientifica previsti per il settore di riferimento.
4. La Commissione giudicatrice procede alla discussione pubblica della tesi e formula il giudizio finale secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

PARTE V

DIRITTI, DOVERI, ETICA E ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ

Art. 22

Diritti dei dottorandi

1. I dottorandi iscritti al Corso di Dottorato in Architettura e Beni Culturali hanno diritto a svolgere il proprio percorso formativo e di ricerca in un contesto scientificamente qualificato, adeguato allo sviluppo delle proprie competenze e coerente con gli obiettivi del Corso.
2. In particolare, i dottorandi hanno diritto:
 - a usufruire delle strutture, delle attrezzature, delle biblioteche, dei laboratori, degli archivi e dei servizi messi a disposizione dall'Ateneo e dalle strutture convenzionate, secondo le modalità stabilite;
 - a ricevere un'adeguata supervisione scientifica, continuativa e qualificata, da parte del supervisore e degli eventuali co-supervisori;
 - a partecipare alle attività formative, seminariali, laboratoriali e di ricerca previste dal programma del Corso;
 - a svolgere periodi di mobilità e di ricerca presso altre Università o Enti di ricerca, in Italia e all'estero, secondo quanto previsto dal presente Regolamento e dalle disposizioni di Ateneo;
 - a vedere riconosciute, ai fini del percorso formativo, le attività scientifiche e di ricerca svolte in modo coerente con il progetto di dottorato.
3. I dottorandi hanno altresì diritto a essere informati in modo chiaro e tempestivo sulle disposizioni organizzative, sulle scadenze e sulle procedure che regolano lo svolgimento del Corso di Dottorato.

Art. 23

Doveri dei dottorandi

1. I dottorandi sono tenuti a svolgere il proprio percorso di dottorato con continuità, impegno e responsabilità, nel rispetto delle finalità scientifiche e formative del Corso.
2. In particolare, i dottorandi sono tenuti a:
 - svolgere regolarmente e con diligenza le attività di ricerca, nel rispetto del Piano di ricerca approvato;

- partecipare alle attività formative e didattiche obbligatorie, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento;
 - rispettare il presente Regolamento, il Regolamento di Ateneo e le disposizioni adottate dal Collegio dei Docenti e dal Coordinatore del Corso;
 - osservare le norme di comportamento, sicurezza e correttezza previste dall'Ateneo e dalle strutture ospitanti;
 - adempiere agli obblighi di rendicontazione, monitoraggio e registrazione delle attività svolte, attraverso gli strumenti istituzionali messi a disposizione dall'Ateneo;
 - mantenere un comportamento conforme ai principi di correttezza, collaborazione e rispetto nei rapporti con docenti, colleghi, personale tecnico-amministrativo e soggetti esterni coinvolti nelle attività di ricerca.
3. Il mancato rispetto dei doveri di cui al presente articolo può incidere sulla valutazione annuale del dottorando e comportare l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

Art. 24

Etica della ricerca e integrità scientifica

1. Le attività di ricerca svolte nell'ambito del Corso di Dottorato devono essere improntate ai principi di integrità, correttezza, trasparenza, responsabilità e rigore scientifico, nel rispetto delle norme nazionali e internazionali in materia.
2. È fatto espresso divieto di:
 - plagio, totale o parziale;
 - falsificazione o manipolazione dei dati;
 - uso improprio, non autorizzato o non corretto di fonti, materiali e risultati di ricerca.
3. I dottorandi sono tenuti a rispettare le norme in materia di protezione dei dati personali, di utilizzo delle fonti archivistiche e documentali, nonché le disposizioni etiche e deontologiche proprie delle discipline di riferimento.
4. Le violazioni delle norme di etica e integrità scientifica comportano l'attivazione delle procedure previste dalla normativa di Ateneo e possono incidere sull'ammissione alle fasi successive del Corso, fermo restando quanto previsto dalla legge.

Art. 26

Assicurazione della Qualità del Corso di Dottorato

1. Il Corso di Dottorato adotta un sistema di Assicurazione della Qualità coerente con gli standard nazionali e internazionali, nonché con le linee guida ANVUR e le politiche di qualità dell'Ateneo.
2. La commissione di autovalutazione e di indirizzo verifica periodicamente:
 - l'efficacia complessiva del percorso formativo;
 - la coerenza tra obiettivi scientifici, attività svolte e risultati conseguiti;
 - l'adeguatezza dell'offerta formativa e delle strutture disponibili;
 - il grado di soddisfazione dei dottorandi;
 - l'efficacia e l'efficienza delle piattaforme software in uso al Corso ai fini del monitoraggio.
3. Gli esiti delle attività di Assicurazione della Qualità sono utilizzati ai fini del miglioramento continuo del Corso di Dottorato.

PARTE VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27

Modifiche e aggiornamenti del Regolamento

1. Il presente Regolamento può essere modificato o aggiornato su proposta del Collegio dei Docenti, nel rispetto delle procedure previste dal Regolamento di Ateneo e della normativa vigente.

2. Le eventuali modifiche entrano in vigore secondo le modalità stabilite dagli organi competenti dell'Ateneo e sono comunicate tempestivamente ai dottorandi.

Art. 28

Entrata in vigore e norme di rinvio

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte degli organi competenti dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli".
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni del Regolamento di Ateneo per il Dottorato di Ricerca e alla normativa nazionale vigente.